MALATTIA PROFESSIONALE

Data ultimo aggiornamento: 05/01/2024

Ente: **UNIONE BASSA REGGIANA/Ufficio Unico del Personale**

Referente ufficio del Procedimento:

Branchini Alessandra

Descrizione del procedimento

L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è obbligatoria ed è gestita dall'INAIL. .
Per malattia professionale si intende una patologia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il/la lavoratore/lavoratrice a seguito e ad esito della quale residua una definitiva menomazione dell'integrità psicofisica del/della stesso/a comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.
Si connota quindi come fondamentale la prova del nesso causale in merito alla quale assumono rilievo gli elenchi delle malattie professionali contenute nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965: infatti per le malattie comprese in dette tabelle e manifestatesi entro i termini ivi previsti opera in favore del lavoratore una presunzione legale dell'esistenza di un rapporto causale tra lavoro e malattia. Per le malattie diverse da quelle tabellate oppure riconducibili a lavorazioni diverse da quelle descritte in tabella o manifestatesi oltre i termini ivi indicati, spetta al lavoratore dimostrare la correlazione tra patologia e attività lavorativa.
Per ulteriori informazioni è possibile visionare la sezione dedicata del sito Inail in
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/malattia-professionale.html

La procedura
Il/la lavoratore/lavoratrice ha alcuni obblighi previsti dalla normativa vigente, parzialmente modificati dal D.L. n. 151/2015:

- è tenuto/a a presentarsi presso un qualunque medico in grado di fornire una prestazione professionale inquadrabile come "prima assistenza" nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche di base.

Se ravvisa che sussistano i presupposti, tale medico rilascia il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e l'eventuale numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro nonché a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.

- è tenuto/a ad informare il Datore di Lavoro entro quindici giorni dalla manifestazione della malattia professionale a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo per il tempo antecedente la denuncia, che deve essere effettuata dal Datore di Lavoro all'Inail nel termine previsto di 5 giorni. Se la patologia evidenziata nella documentazione o la lesione conseguente ha determinato la morte o se vi è un pericolo di morte, la denuncia di malattia professionale va fatta dal Datore di Lavoro entro 24 ore dall'evento.

Ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, "La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia. Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico".

Assistenza dei Patronati
Nel caso in cui i lavoratori ne abbiano necessità, possono richiedere per lo svolgimento delle pratiche, l'assistenza dei Patronati che, per legge, tutelano i diritti dei/delle lavoratori/lavoratrici in forma del tutto gratuita.

Cosa succede se l'Inail definisce la procedura positivamente

Gli effetti sul rapporto di lavoro del/della lavoratore/lavoratrice risultano essere:

- il diritto alla retribuzione di cui al TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022 nei giorni contrassegnati nel certificato medico come "malattia professionale". Si sottolinea che, se nel certificato medico non viene fatto esplicito riferimento alla malattia professionale, i giorni di assenza dal lavoro vengono computati come assenza dovuta a malattia comune ;
- la conservazione del posto così come previsto dall'Art. 49 del CCNL sottoscritto in data 16/11/2022;
- la possibilità di assentarsi dal lavoro ogni qualvolta ne avvertisse la necessità a causa della patologia riconosciuta come malattia professionale: nel caso, è tenuto a comportarsi come per l'infortunio (si veda la relativa scheda di procedimento).

Per un approfondimento è possibile visionare il CCNL di riferimento in
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/13219/CCNL%20Comparto%20Funzioni%20Locali%202019-2021%20-%2016.11.2022.pdf

L'Inail tutela inoltre il/la lavoratore/lavoratrice mediante l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative così come previsto dal d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione dedicata del sito Inail in
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/malattia-professionale.html

Cosa succede se l'Inail definisce la procedura negativamente

L'Inail definisce negativamente la procedura se la casistica non rientra tra quelle sopra riportate al paragrafo "Descrizione del procedimento".

In questo caso il periodo di assenza dal lavoro non può più essere considerato come periodo di assenza dovuta a malattia professionale ma viene computato come periodo di malattia e quindi gestito ai sensi dell'art. 48 del CCNL sottoscritto in data 16/11/2022, reperibile in

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/13219/CCNL%20Comparto%20Funzioni%20Locali%202019-2021%20-%2016.11.2022.pdf

Ai sensi degli artt. 104 e 112 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, il/la lavoratore/lavoratrice ha titolo per inoltrare ricorso all'Istituto assicuratore avverso il provvedimento di definizione negativa del caso anche attraverso l'ausilio di un Patronato al quale il lavoratore si può rivolgere per avere assistenza.

L'attivazione della procedura di ricorso avverso il provvedimento di definizione negativa del caso tutela il/la lavoratore/lavoratrice rispetto ad eventualità future derivanti da postumi conseguenti all'evento di cui all'oggetto: infatti, ogni diritto o rivendicazione nei confronti dell'Istituto assicuratore e/o del Datore di Lavoro si estingue per prescrizione qualora il lavoratore non lo esercitasse per il periodo previsto dalla legge, così come stabilito dal Codice Civile.

Come contattare l'Inail

L'Inail è contattabile:

- attraverso il servizio "Inail risponde" al link
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html
- contattando la sede Inail del territorio di residenza così come reperibile in
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/sedi.html

Modalità: d'ufficio

Servizio: Ufficio Unico del Personale

Responsabile Ufficio: Branchini Alessandra (tel. 05221702014)

Operatori:
Badari Alberto 0522-1702016
Bertozzi Simone 0522-1702015
Bianchi Francesca 0522-1702019
Moretti Silvia 0522-1702012
Mazzoli Massimo 0522-1702017
Subellati Marco 0522-1702013

Orari: il lunedì - il mercoledì - il venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30

Cosa occorre:

- per l'attivazione della procedura volta al riconoscimento di malattia professionale: Primo certificato di Malattia Professionale;
- dopo la definizione positiva della pratica e ogni qualvolta ci si assenta dal lavoro a causa della malattia professionale: certificato di apertura – continuazione – chiusura malattia professionale.

Costi: nessuno.

Riferimenti legislativi:

- Testo Unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965) e s.m.i.;
- Decreto legislativo n. 38/2000 e s.m.i. ;
- Decreto 14 gennaio 2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- D.L.n. 81/2008;
- L. 133/2008;
- Art. 32, comma 6 del D.lgs. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98
- Circolare n. 42 del 19 settembre 2013;
- D.L. 14 settembre 2015, n. 151 – art. 21, c. 1, lett. b), c), d) e), f), 2 e 3;
- Circolare Inail n. 10 del 21/03/2016;
- CCNL sottoscritto in data 16/11/2022.